

# **TI\_GERICHTE 34.2010.55 vom 14. März 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-03-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2010.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2010.55)

FR: TI\_GERICHTE 34.2010.55 du 14 mars 2011

IT: TI\_GERICHTE 34.2010.55 del 14 marzo 2011

## **Regeste**

Rendita invalidità LPP. Sovrassicurazione. Applicazione delle nuove regole di sovraindennizzo anche alle correnti rendite, ossia a quelle riconosciute prima della modifica del regolamento previdenziale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

### **E. 2**

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità.

### **E. 2.9**

Con scritto 10 febbraio 2011 questa Corte ha assegnato all'attore un termine per fornire la prova, ai sensi della succitata giurisprudenza, in merito alla non esigibilità del reddito definito a suo tempo dall'Ufficio AI. In risposta, l'attore ha sostenuto che "non riesce a sfruttare la sua residua capacità di lavoro sia poiché la stessa è troppo esigua, sia poiché si tratta oramai di un uomo di 58 anni, sia poiché si tratterebbe di altra attività ed il mercato del lavoro, per una persona simile, è precluso" (XVIII). Orbene, nella procedura AI gli organi preposti non possono basarsi, per verificare se la persona interessata sfrutta la sua capacità lavorativa residua, su possibilità di lavoro irrealistiche, quale l'esercizio di un'attività che ponga condizioni talmente restrittive da doverla ritenere praticamente inesistente sul mercato generale del lavoro oppure che richieda delle concessioni irrealistiche da parte del datore di lavoro (STF citata 9C\_912/2009 dell'8 luglio 2010 consid. 5.4.1). Questa valutazione è stata nel caso in esame eseguita dall'Ufficio AI del Cantone Ticino che, a seguito della S TFA di rinvio del 12 ottobre 2006, ha proceduto ad un nuovo calcolo economico. Accertato come l'assicurato sfruttasse al massimo la sua residua capacità lavorativa svolgendo l'attività d'impiegato di commercio, con rapporto 8 aprile 2008 il consulente in integrazione professionale (cfr. atti AI richiamati d'ufficio dal TCA; cfr. VIII) aveva rilevato: "Svolgendo l'attività di impiegato di commercio Come già riferito precedentemente per definire il salario in questa specifica attività, a mio modo di vedere,

non è possibile adattare il salario che l'A. conseguiva presso la \_\_\_\_\_ alla percentuale d'abilità lavorativa residua. Mi permetto, pertanto, di utilizzare le raccomandazioni salariali della SIC che definiscono che un impiegato con apprendistato commerciale triennale e dell'età del signor AT 1 può realizzare un salario medio di Fr. 69'120 nel 2003 e di Fr. 69'232 nel 2004 (salario medio). Riducendo tali stipendi al 40% otteniamo un salario di Fr. 27'648 per il 2003 e di Fr. 27'693 per il 2004. " Il summenzionato calcolo è stato esposto nelle motivazioni delle decisioni 28 agosto 2008 dell'Ufficio AI (cfr. doc. E). L'istituto di previdenza convenuto, come detto, ha considerato tale importo, aggiornato al 2006, quale reddito presumibilmente ottenibile dall'attore, parzialmente invalido (cfr. consid. 1.3). Ora, come visto, nello scritto 10 febbraio 2011 l'attore ha laconicamente sostenuto che gli è preclusa la possibilità di poter conseguire tale reddito senza tuttavia fornire, nella misura del possibile, la relativa prova (ad esempio mediante ricerche infruttuose di lavoro; cfr. consid. 2.8), né tantomeno ha addotto argomentazioni atte a sovvertire la valutazione operata a suo tempo dall'Ufficio AI. Ne consegue che rettamente nel calcolo della sovrassicurazione l'istituto previdenziale convenuto ha tenuto conto del reddito da invalido determinato in ambito AI considerandolo quale reddito presumibilmente conseguibile. Visto come i restanti parametri del calcolo non sono stati contestati (salario determinante e altri redditi computabili), la prestazione d'invalidità è stata legittimamente ridotta, dal 1° gennaio 2006, a fr. 27'645.-- annui, rispettivamente a fr. 2'303,75 mensili. La petizione deve quindi essere respinta.

#### **E. 2.10**

Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 20 cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dall'istituto di previdenza convenuto, all'attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia. All'CV 1, rappresentato da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).

#### **E. 3**

I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme.

#### **E. 4**

L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

#### **E. 5**

L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante." L'entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003) e della prima revisione della LPP (1° gennaio 2005) non hanno determinato alcuna modifica della situazione giuridica per quanto concerne la regolamentazione del sovraindennizzo (DTF 130 V 78), motivo per cui si può far riferimento alla giurisprudenza resa antecedentemente. In tal senso va fatto presente che l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 s. consid. 6b). 2.6. Nell'ambito della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella prevista all'art. 24 OPP 2

(art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2009, ad art. 24 BVV 2, n. 2, p. 320), ma devono rispettare i principi costituzionali basilari (parità di trattamento, divieto di arbitrio e proporzionalità; DTF 132 V 149 consid. 5.2.4). Se le norme regolamentari sono più severe delle disposizioni legali, la sovrassicurazione si applica solo alla prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella determinata secondo le disposizioni di legge, l'assicurato ha comunque diritto a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 p. 31s; cfr. anche STFA B 74/03 del 29 marzo 2003, consid. 3.3.3 in fine, dove è stato applicato tale principio non solo alle rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della rendita). Al riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 40 cpv. 2 cifra 1- 25 LPP). Nel caso in esame, l'art. 3.3 del Regolamento dell'CV 1, nel tenore valido dal 1° gennaio 2006, concernente il coordinamento con altre prestazioni prevede (sottolineature del redattore): " 1 Le prestazioni esigibili secondo il presente regolamento non possono superare, insieme con altri redditi conteggiabili, il 90% del salario presumibilmente perso. 2 Rientrano nel salario presumibilmente perso: a) il salario annuo computabile (per agenti generali e consulenti: il salario annuo computabile per prestazioni di rischio) moltiplicato per il grado di occupazione immediatamente prima della scadenza delle prestazioni sostitutive, adattato all'indice nazionale dei prezzi al consumo quando giungono a scadenza le prime prestazioni dell'istituto di previdenza. Se nel corso degli ultimi tre anni il salario annuo computabile è diminuito senza che vi sia stata una riduzione del grado d'occupazione, viene conteggiato il salario annuo computabile più elevato percepito in questo periodo, il quale non deve tuttavia risultare superiore del 25% rispetto al salario computabile per prestazioni di rischio; b) eventuali assegni per figli nella misura in cui non siano corrisposti altrimenti; c) la media delle componenti salariali variabili corrisponde negli ultimi tre anni civili, nella misura in cui esse non siano già comprese nel salario computabile. 3 Sono considerati redditi computabili le prestazioni dello stesso tipo e con la stessa finalità, versate alla persona avente diritto in seguito al caso di danno, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali svizzere ed estere e da istituti di previdenza, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, di indennizzi o di simili prestazioni. Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo tuttora ottenuto o presumibilmente ottenibile. I redditi percepiti dalla vedova o dal vedovo vengono sommati a quelli percepiti dagli orfani." (Doc. I, pag. 10.11) I capoversi 4- 8 non concernono la presente vertenza. Come visto l'art. 3.3 del Regolamento 2006 corrisponde, per quello che concerne la fattispecie, sostanzialmente all'art. 24 cpv. 2 OPP2. 2.7. L'attore contesta l'applicazione del Regolamento 2006, chiedendo invece che venga applicato il precedente Regolamento 2000 (valido sino al 31 dicembre 2004), il quale all'art. 3.3 cpv. 1 prevedeva quale limite di sovrassicurazione il 100% del salario presumibilmente perso e per i beneficiari di una rendita AI veniva conteggiato unicamente il reddito d'attività lucrativa conseguito e non il reddito presumibilmente ottenibile. Di conseguenza l'attore avrebbe diritto dal 1° gennaio 2006 ad una prestazione mensile d'invalidità di fr. 3'097,25 e non di fr. 2'303,75. L'attore ha in particolare argomentato: " (...) In effetti, va detto che, se è vero che la decisione AI (sulla quale la \_\_\_\_\_ si è

basata per allestire la propria presa di posizione) è datata 21 agosto 2008 (ed è quindi posteriore all'entrata in vigore del regolamento del 2006 citata dalla \_\_\_\_\_, doc. I), È ALTRETTANTO VERO CHE DETTA DECISIONE CERTIFICA CHE L'INIZIO DELL'INVALIDITÀ , CON DIRITTO AD UNA RENDITA INTERA È AVVENUTO A FARE TEMPO DAL 1 NOVEMBRE 2002. In altre parole, la rendita AI era stata fissata con effetto al 1.11.2002 (e quindi prima dell'entrata in vigore del cambio di regolamento, avvenuto nel 2006). La situazione determinante per calcolare la rendita è quindi quella in essere nel 2002 (o alla peggio nel 2003), sulla base del regolamento allora in vigore. E ciò anche per il periodo posteriore al 1 gennaio 2006. In effetti, non si reputa corretto che un assicurato, con rendita intera fissata (sia nella percentuale che nell'ammontare) prima dell'entrata in vigore di un determinato regolamento (e che quindi di fatto ha iniziato ad usufruire delle prestazioni sulla base di una determinata norma e prima dell'entrata in vigore della modifica – senza contare che i contributi venivano pagati sulla base della vecchia situazione) possa poi perdere dei diritti o delle prestazioni al momento in cui, posteriormente, entrano in vigore dei cambiamenti. Pare lapalissiano, sulla base del principio del mantenimento dei diritti acquisiti e del principio della non retroattività. Ciò a maggior ragione se si pensa che lo stato di salute dell'assicurato, e la sua rendita di invalidità, sono stabilizzate al più tardi dal 1 gennaio del 2003, e che da allora (se si fa astrazione di una mera questione di calcolo a far tempo dal 1 gennaio 2004), nulla è mutato, né nella sua situazione clinica, né nell'ambito della sua capacità lavorativa. (...)" (Doc. I, pag. 4-5) Dal punto di vista del diritto intertemporale, in assenza di una esplicita norma transitoria si applicano le norme legali valide al momento in cui si pone la questione della sovrassicurazione, quindi anche alle rendite correnti. Le norme applicabili al momento della nascita del diritto alla prestazione non continuano ad essere applicabili (Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 51, p. 51, Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 BVV, n. 51, p. 330; DTF 134 V 67 consid. 2.3.1 con riferimento a DTF 122 V 319 consid. 3c). La stessa giurisprudenza è applicabile anche alle disposizioni regolamentari. In particolare il TF ha ritenuto conforme al diritto l'adattamento di una corrente rendita d'invalidità alle nuove disposizioni regolamentari che stabilivano l'abbassamento del limite di sovraindennizzo dal 100% al 90% del salario presumibilmente perso (STF B 82/06 del 19 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 35, citata anche in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 34a, n. 51, p. 51, Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 BVV, n. 51 p. 330; criticata da Riemer in RSAS 2007, 287 ss., ma confermata dal TF in DTF 134 V 68 consid. 2.3.3). Con riferimento alla succitata giurisprudenza, da una parte l'CV 1 nel 2008 ha stabilito le rendite d'invalidità da erogare e quindi in quel momento si è posta la questione di un'eventuale sovrassicurazione, dall'altra esso ha dovuto adeguare le prestazioni alle nuove norme di coordinamento. Di conseguenza l'ente previdenziale ha legittimamente applicato l'art. 3.3 del Regolamento 2006 alle rendite successive al 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.6). Non vi è pertanto stata alcuna violazione dei diritti acquisiti. Diverso sarebbe ad esempio il caso se contemporaneamente ad una nuova regolamentazione della sovrassicurazione (introduzione del concetto di reddito presumibilmente conseguibile) vi fosse stata anche una modifica del concetto d'invalidità (da "invalidità professionale" ad invalidità secondo l'AI) ed il regolamento stesso prevedesse una protezione dei diritti acquisiti (cfr. STF 9C\_1002/2009 del 27 settembre 2010), ciò che manifestamente non corrisponde alla fattispecie in esame. 2.8 Altro punto di contestazione riguarda il reddito che l'assicurato può presumibilmente conseguire con l'invalidità. Nella sentenza pubblicata in DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, in STF 9C\_912/2009 dell'8 luglio

2010, 9C\_673/2007 del 9 ottobre 2008) il TF ha avuto modo di esaminare dettagliatamente il concetto “ il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità ” di cui all’art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2, in vigore dal 1° gennaio 2005 ed applicabile al caso concreto. Scopo di questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati con gli assicurati che, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, realizzano effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile (DTF 134 V 69 consid. 4.1.1). Partendo dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP) - sancito dagli artt. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP - , il TF ha concluso che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde al reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2 . L’Alta Corte ha parlato di una presunzione (DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 BVV 2, n. 34, p. 328). Il TF ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato dagli organi competenti dell’AI è stabilito sulla base di un mercato equilibrato del lavoro ai sensi dell’art. 16 LPGa e non in funzione delle offerte di lavoro che sono effettivamente a disposizione dell’assicurato (parzialmente) invalido, magari confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che l’assicurato invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell’esigibilità, il quale impone che siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo non significa tuttavia che determinante sia l’apprezzamento soggettivo della persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto. Occorre invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto di vista oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date all’assicurato sul mercato del lavoro. Pertanto, l’istituto di previdenza che intende ridurre le prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve preventivamente sentire l’interessato in merito alle sue circostanze personali ed alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o lo limiterebbero nella realizzazione di un reddito così come stabilito dall’AI. Queste circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo dell’esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell’ambito di un esame oggettivo, hanno un’importanza determinante sulle possibilità effettive della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di essere sentito riconosciuto all’assicurato comporta da parte sua, quale contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro – relative alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato che gli impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del reddito da invalido (DTF 134 V 71 ss, consid. 4.2.1 e 4.2.2; cfr. STF 9C\_592/2009 del 15 aprile 2010 [pubblicata in SVR 2010 BVG nr. 45] consid. 3.3., STF 9C\_912/2009 dell’8 luglio 2010 consid. 4.1, STF 9C\_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 3). Infine, nella citata sentenza pubblicata in SVR 2010 BVG nr. 45, l’Alta Corte ha statuito che la riduzione della rendita a causa di sovraindennizzo può senz’altro aver luogo anche per il periodo che precede la prima concessione del diritto di essere sentito in merito alle circostanze personali o legate al mercato del lavoro rilevanti per il computo dei redditi presumibilmente ancora realizzabili. Il TFA ha poi precisato che non sussiste alcuna disposizione legale che obblighi l’istituto previdenziale a preannunciare la decurtazione,

con la conseguenza che potrebbe essere ridotta soltanto con effetto per il futuro.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.